

LIMITAZIONI E DIVIETI EMERGENZIALI

PIANO DI INTERVENTO OPERATIVO (P.I.O.)

Gli interventi emergenziali sono adottati all'interno del territorio comunale, secondo i criteri operativi stabiliti dal Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) (adottato recentemente con DGC 371/2022), al verificarsi di situazioni di criticità da inquinamento individuate sulla base dei dati misurati e delle previsioni modellistiche fornite da ARPA Lazio.

In particolare la valutazione giornaliera dello stato della qualità dell'aria viene effettuata sulla base sia dei dati rilevati dalle stazioni "fisse" della rete di monitoraggio sia dei valori della "stazione di riferimento" (stazione "virtuale" definita su base statistica dalla Regione Lazio).

L'adozione dei provvedimenti emergenziali a carattere temporaneo, finalizzati alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, previa valutazione dello stato della qualità dell'aria, verrà effettuata nelle giornate di **LUNEDÌ** e **GIOVEDÌ**, indicate come "**giornate di controllo**".

In relazione alla durata della criticità da inquinamento (constatata nei giorni precedenti e prevista per i giorni successivi alla giornata di controllo) è definita una articolazione di provvedimenti emergenziali a carattere temporaneo secondo **DUE LIVELLI DI ALLERTA**.

Le misure temporanee, una volta attivate, qualora ricorrano le specifiche condizioni di inquinamento, sono valide, oltre che nei giorni feriali, anche nei giorni festivi; in questi ultimi i provvedimenti emergenziali interesseranno anche le categorie veicolari già coinvolte dal lunedì al sabato nelle limitazioni di tipo permanente e/o programmato.

Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono automaticamente sospese nei giorni di Festività principali come il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio, durante i quali il servizio di TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità e possono essere altresì sospese, previa verifica, nelle giornate in cui si possono verificare problematiche riguardanti il settore del Trasporto Pubblico Locale come l'indizione di uno sciopero.

L'indicazione del livello di allerta e dei relativi provvedimenti adottati sarà data sui principali canali ufficiali di comunicazione (es. sito web istituzionale di Roma Capitale, social media).

I presupposti e le procedure per l'attivazione di misure temporanee nel territorio di Roma Capitale, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di inquinanti con particolare riferimento al PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, sono riportate nella **tabella** sottostante.

LIVELLO ALLERTA	DI	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	CLASSIFICAZIONE CROMATICA
NESSUNA ALLERTA		Nessuna condizione di persistenza (così come definita per i livelli di cui ai punti successivi) dei superamenti dei <i>valori assimilati e previsti</i> della stazione di riferimento rispetto al valore limite di 50 ug/m ³ della concentrazione di PM10.	VERDE
PRIMO LIVELLO			ARANCIO

	<p>Attivato dopo <u>4 giorni consecutivi</u> di superamento dei valori della stazione di riferimento (<u>valori assimilati e valori previsti</u> dal sistema modellistico), sulla base della verifica effettuata nelle giornate di LUNEDÌ e GIOVEDÌ (<i>giornate di controllo</i>).</p> <p>Le misure temporanee entrano in vigore a partire dal 5° giorno di superamento <u>potenziale</u> e restano in vigore fino al perdurare delle condizioni di superamento e comunque non oltre la giornata di controllo successiva.</p>	
SECONDO LIVELLO	<p>Attivato dopo <u>10 giorni consecutivi</u> di superamento dei valori della stazione di riferimento (<u>valori assimilati e valori previsti</u> dal sistema modellistico), sulla base della verifica effettuata nelle giornate di LUNEDÌ e GIOVEDÌ (<i>giornate di controllo</i>).</p> <p>Le misure temporanee entrano in vigore a partire dall' 11° giorno di superamento <u>potenziale</u> e restano in vigore fino al perdurare delle condizioni di superamento e comunque non oltre la giornata di controllo successiva.</p>	ROSSO
<p>CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) o NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE</p>	<p>Il passaggio da un livello a quello successivo o a quello antecedente (ivi compreso il ritorno al livello verde “nessuna allerta”) potrà essere valutato nelle “<i>giornate di controllo</i>”, oltre che sulla base dei criteri sopra esposti, tenendo anche in considerazione l’effettivo grado di criticità in atto (prendendo a riferimento i dati misurati dalle stazioni di monitoraggio), della situazione fenomenologica (es. evoluzione meteorologica, trasporto di polveri di origine naturale) e del contesto cittadino (es. sciopero dei trasporti, grandi eventi).</p>	

“Valori assimilati”: valori della “stazione di riferimento” calcolati a partire dai risultati delle simulazioni modellistiche combinati/integrati (“assimilati”) con i dati rilevati dalle stazioni di misura della rete di monitoraggio regionale.

“Valori previsti”: valori della “stazione di riferimento” calcolati esclusivamente sulla base dei risultati delle simulazioni modellistiche previsionali a 5 giorni.

MISURE DI LIVELLO I:

1) limitazione della circolazione in ZTL Fascia Verde:

1.1) **dalle ore 7.30 alle ore 20.30** (oltre ai veicoli già interessati dalla limitazione in modo permanente e programmato) per:

- a) autoveicoli alimentati a benzina Euro 3;
- b) autovetture alimentate a gasolio Euro 4;
- c) ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 3;

1.2) **dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30** per:

- a) autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3);

- 2) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 3 stelle** in base alla classificazione introdotta dal D.M. n. 186 del 7 novembre 2017;
- 3) divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 4) riduzione della temperatura massima dell'aria negli ambienti: gli **impianti termici** destinati alla **climatizzazione invernale** degli ambienti devono essere gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito dalle norme vigenti, non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:
 - **18°C** (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie **E.1, E.2, E.4, E.5** ed **E.6**;
 - **17°C** (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria **E.8**.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

- 5) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 6) potenziamento del lavaggio strade da novembre a febbraio;
- 7) potenziamento dei controlli da parte degli Organi preposti in particolare sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa e di combustioni all'aperto.

MISURE DI LIVELLO II

(Aggiuntive alle misure del LIVELLO I):

- 1) limitazione della circolazione in ZTL Fascia Verde:
 - 1.1) **dalle ore 7.30 alle ore 20.30** (oltre ai veicoli già interessati dalla limitazione in modo permanente e/o programmato) per:
 - a) autovetture ad alimentazione a gasolio Euro 5 ed Euro 6;
 - 1.2) **dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30** per:
 - a) autoveicoli alimentati a gasolio Euro 5 ed Euro 6 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).
- 2) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 4 stelle** in base alla classificazione introdotta dal D.M. n. 186 del 7 novembre 2017;
- 3) divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento alternativo.

Le deroghe inerenti i provvedimenti emergenziali riguardanti la circolazione veicolare saranno definite nei rispettivi atti applicativi (Ordinanze del Sindaco).